



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n... del.....

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
- Art. 2** - Scopi del regolamento
- Art. 3** - Il servizio di Polizia rurale
- Art. 4** - Espletamento del servizio di Polizia rurale
- Art. 5** - Ordinanze

CAPO II – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

- Art. 6** - Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 7** - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 8** - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art. 9** - Accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art. 10** - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- Art. 11** - Prodotti fitosanitari - divieto di trattamento con prodotti fitosanitari - obbligo di comunicazione ed informazione preventiva - accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 12** - Cartelli indicativi di recenti trattamenti antiparassitari o per esche avvelenate

CAPO III – LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

- Art. 13** - Definizione di liquami zootecnici
- Art. 14** - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami
- Art. 15** - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
- Art. 16** - Definizione di effluenti di allevamento palabili
- Art. 17** - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Art. 18** - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art. 19** - Spargimento dei liquami in vicinanza dei centri abitati
- Art. 20** - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

CAPO IV – PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

- Art. 21** - Pascolo degli animali
- Art. 22** - Pascolo in ore notturne
- Art. 23** - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art. 24** - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art. 25** - Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile
- Art. 26** - Cani a guardia di proprietà rurali
- Art. 27** - Tutela dell'attività apistica

CAPO V – SISTEMAZIONI AGRARIE

- Art. 28** - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art. 29** - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

CAPO VI – FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

- Art. 30** - Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali)
- Art. 31** - Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori (naturali o no)

Art. 32 - Gestione dei corsi d'acqua e deflusso delle acque

Art. 33 - Irrigazione

Art. 34 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

CAPO VII – SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

Art. 35 - Siepi e alberi prospicienti le strade

Art. 36 - Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

Art. 37 - Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

CAPO VIII – MALATTIE DELLE PIANTE E LORO DIFESA

Art. 38 - Difesa contro le malattie epidemiche delle piante

Art. 39 - Contenitori di antiparassitari e teloni in nylon

CAPO IX – MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 40 - Obblighi dei frontisti di strade

Art. 41 - Strade comunali, provinciali e statali

Art. 42 – Strade vicinali a gestione pubblica (strade vicinali di uso pubblico gestite attraverso consorzi stradali)

Art. 43 - Transito motorizzato nel territorio rurale comunale

Art. 44 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

CAPO X - SANZIONI

Art. 45 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 46 - Contestazione e notificazione

Art. 47 - Pagamento in misura ridotta

Art. 48 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 49 - Sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione di opere abusive

Art. 50 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca dei provvedimenti autorizzativi

Art. 51 - Modalità per l'applicazione della sanzione accessoria

Art. 52 - Inottemperanza all'ordinanza

CAPO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Entrata in vigore

Art. 54 - Norme generali

Allegato I - Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi

Allegato II - Tavole descrittive dei principali obblighi e divieti

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 2 anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree.

ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse e allo sviluppo integrato dell'agricoltura, in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.
2. Il presente Regolamento ha tra l'altro il compito di:
 - a) promuovere, presso gli operatori del settore agricolo e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione delle attività agricole e di conservazione dei fondi agricoli;
 - b) definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal nuovo Codice della strada;
 - c) definire le modalità di conservazione e ripristino delle condizioni di stabilità delle "ripe" e "scarpate", preferendo, ove possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
 - d) garantire la complementarietà delle azioni e, quindi, lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto;
 - e) la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché la vigilanza sulla gestione e manutenzione di fossi, scoli, rii ed altre opere per il deflusso delle acque;
 - f) il corretto utilizzo e la conservazione delle strade e di altri manufatti di pubblico uso.

ART. 3 - IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di Polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell'ambito del territorio comunale così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché delle norme dell'Ente locale, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 4 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di Polizia rurale rientra nei servizi di Polizia stradale (art. 11, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) ed è svolto dagli organi di Polizia stradale come individuati dall'art. 12 del suddetto decreto, in particolare dalla Polizia locale e dal personale tecnico del Comune, avente funzione o qualifica di cantoniere, previo superamento di un esame di

qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 23 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992), secondo le specifiche competenze.

2. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia locale, dal Corpo di Polizia provinciale e dal Nucleo Forestale dell'Arma dei Carabinieri.

Possono, altresì, procedere all'accertamento delle infrazioni al presente Regolamento gli organi competenti ai sensi delle normative di settore, in particolare quelle contenenti disposizioni a tutela dell'assetto territoriale.

ART. 5 - ORDINANZE

1. Le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dai funzionari responsabili dei servizi di Polizia stradale e dei servizi tecnici comunali per ambiti settoriali di competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, secondo la specificità dell'intervento che si richiede con il provvedimento ordinatorio.

CAPO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

ART. 6 - PULIZIA DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ART. 7 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

Il proprietario del fondo agricolo deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune; se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia, potendo impedirne l'accesso restituendo all'avente diritto la cosa o l'animale.

3. L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice penale.

4. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza contingibile ed urgente, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

5. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare

dall'esercizio stesso e che, comunque, vanno rifusi.

Il diritto di passaggio per i cani da caccia e da tartufo deve essere esercitato con le limitazioni temporali e spaziali previste da specifiche normative e sotto il costante controllo del conduttore e/o proprietario che assumono la responsabilità del loro comportamento.

ART. 8 - SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPELLATURE

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspellare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.
3. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
4. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

ART. 9 - ACCENSIONE DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO

1. L'accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo è consentito a condizione che lo stesso venga accumulato e collocato ad una distanza minima di metri 200 da depositi di materiali infiammabili o combustibile e depositi di paglia o fieno, di metri 150 dalle abitazioni e di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o disagio a persone e cose.
2. È vietata l'accensione di fuochi nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre salvo diversa determinazione della Giunta regionale.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore debbono assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, in relazione alla quantità dei focolari accesi ed all'estensione dell'area interessata dai fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
4. Le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite nel rispetto delle normative di settore ed in particolare della legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" e dalla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "*Legge forestale regionale*" e ss.mm.ii., devono essere svolte in assenza di vento e con modalità tali da evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai ed incendi. Durante le operazioni di abbruciamento il fumo non dovrà interessare abitazioni, strade e nuclei abitati.
5. È fatto comunque obbligo di effettuare aratura di perimetrazione del materiale di abbruciamento o altre tecniche che impediscono la propagazione delle fiamme.
6. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

Nei periodi a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'art. 3 della suddetta legge, approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore a metri 200 dagli stessi.

Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

- a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
- b) dare fuoco a vegetazione erbacea, arbustiva o arborea in terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
- c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi o corsi d'acqua;

- d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie minima superiore a 0,5 metri, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'art. 3 della legge 353 del 21 novembre 2000.

ART. 10 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IRRORANTI

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili pubbliche; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica pubblica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antireflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

ART. 11 - PRODOTTI FITOSANITARI - DIVIETO DI TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PREVENTIVA - ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

1. Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2012 "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*", i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

2. Al fine di prevenire il cosiddetto “effetto deriva” sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari:

a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” nel raggio di 200 metri da pozzi e/o sorgenti. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile;

b) nel raggio di 50 metri dall’area specifica di cui alle lettere a) e b), comma 2, dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fontanili per abbeveraggio animali;

c) per una fascia di rispetto di 50 metri da fossi, canali, corpi idrici in genere e falde affioranti, la distanza dovrà essere misurata dal ciglio di sponda;

d) per una fascia di rispetto di 20 metri in prossimità di strade, sentieri cartografati e linee ferroviarie comprese le pertinenze.

3. È vietato, altresì, l’uso di prodotti fitosanitari:

a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 15 del D.Lgs. 150/2012;

b) per la manutenzione e ripulitura delle banchine e delle pertinenze delle strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e negli itinerari ciclopedonali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) dovendosi, a tal fine, privilegiare l’impiego di metodi fisici e meccanici;

c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l’adeguata manutenzione e funzionalità della copertura vegetale;

d) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, per le quali il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie – in quanto spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano – e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici; l’utilizzo di specifici presidi chimici o fitosanitari è possibile con l’adozione di specifiche accortezze quali la comunicazione preventiva degli orari di trattamento, l’uso di specifiche attrezzature al fine di prevenire la dispersione sull’ambiente circostante e l’acquisizione di specifiche prescrizioni cautelative redatte da un tecnico abilitato;

e) su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree ed ornamentali durante il periodo di fioritura, ai sensi dell’art. 8 della L.R. Marche n. 33/2012 recante “*Disposizioni regionali in materia di apicoltura*”;

f) in presenza di vento e/o di pioggia, o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato.

4. L’acqua necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari può essere prelevata dai corpi idrici solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall’attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

5. È fatto divieto di disperdere nell’ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari; è fatto, inoltre, divieto di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d’acqua pubblici e di strade.

6. È fatto obbligo di segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almeno 24 ore prima, ai margini della zona trattata e rivolte verso l’esterno della medesima. La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro.

7. Le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere poste ad un’altezza compresa fra 160 e 180 cm;
- le dimensioni non dovranno essere inferiori a cm 21x29,7 (foglio A4);
- essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio di persone e/o mezzi.

Se il terreno trattato è delimitato, in uno o più lati, da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50 m. Negli altri casi la distanza fra le tabelle non potrà essere superiore ai 100 m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.

8. Le tabelle di cui ai commi 6 e 7 dovranno essere di facile lettura e riportare, oltre alle principali informazioni presenti nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato, i seguenti dati:
- a) la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI/NOCIVE/TOSSICHE/MOLTO TOSSICHE;
 - b) la data del trattamento;
 - c) il “tempo di rientro”, ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell’appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni.
9. A tutela della salute delle persone, l’accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall’etichetta del formulato commerciale.
10. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l’accesso all’appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l’uso di idonei dispositivi di protezione.

ART. 12 - CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI O PER ESCHIE AVVELENATE

1. Fatto salvo quanto già prescritto nell’art. 11, qualora sui terreni venissero distribuite, da ditte specializzate, sostanze antiparassitarie o per la derattizzazione appartenenti alle classi tossicologiche XN (nocivo), T (tossico) e T+ (molto tossico), oppure fossero state sparse a scopo di protezione agricola esche avvelenate, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.

L’imprenditore utilizzatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 159 del 20 febbraio 2007: è fatto obbligo di conservare presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, “un registro dei trattamenti effettuati” con obbligo di conservare per un anno tutte le fatture di acquisto dei prodotti antiparassitari e la copia dei moduli di acquisto dei prodotti classificati in base al parametro di tossicità, responsabilizzando gli agricoltori al fine di evitare eccessi ed usi scorretti o rischiosi per la salute dei consumatori e dell’ambiente.

Si richiama il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 di recepimento del Regolamento n. 1306/2013 dell’Unione Europea - recepite dalla Regione Marche attraverso la delibera di Giunta n. 582 del 21/05/2019 - “*Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC*”.

CAPO III LIQUAMI ED EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

ART. 13 - DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. Si definisce liquame zootecnico l’effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall’attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

ART. 14 - NORME PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e, in particolare, dalle Norme regionali di applicazione del D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

ART. 15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti per l'applicazione sia dal punto di vista ambientale sia agronomico.

ART. 16 - DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

ART. 17 - STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali solidi o liquidi.

ART. 18 - TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

1. Lungo le strade pubbliche o private il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare

qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

ART. 19 - SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZA DEI CENTRI ABITATI

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

ART. 20 - SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola.

CAPO IV PASCOLO E DETENZIONE ANIMALI

ART. 21 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria nonché le disposizioni emanate in materia dall'autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose o da arrecare intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

ART. 22 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle culture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

ART. 23 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PASTORI

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 48 ore prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

ART. 24 - PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali".
2. È vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
3. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente

il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. La medesima disposizione si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore sia dalla parte posteriore. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al periodo precedente. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 152 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Le moltitudini di animali non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore.

4. Fatte salve diverse disposizioni stabilite dalle norme di polizia veterinaria e sanitaria, coloro che debbono transitare sul territorio con il bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà tenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

5. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

6. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice penale, così come modificato dalla legge 189/2004, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

7. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/1954 "*Regolamento di polizia veterinaria*" e nel D.Lgs. n. 532/1992 e relativi allegati.

8. Gli animali che dovranno essere trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione sacrificata da farli soffrire.

ART. 25 - DETENZIONE DI ANIMALI AD USO AMATORIALE E DA CORTILE

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie sia per il loro benessere sia per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

2. Si fa riferimento, in particolare, a:

- a) tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- b) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- c) contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- d) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili non recintate e frequentate da persone terze o vicine a strade che devono essere custoditi in appositi recinti; i cani detenuti

prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cuce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente. È vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

ART. 26 - CANI A GUARDIA DI PROPRIETÀ RURALI

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, artt. 83, 84, 85, 86 e 87 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della L.R. n. 10 del 20 gennaio 1997, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.

Altrettanto vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche; in tutti i casi gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.

ART. 27 - TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalla legge che regola la materia.
2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
3. Per la collocazione degli apiari su aree private dovrà essere data formale comunicazione al sindaco da parte dell'apicoltore, comunicazione corredata da certificato sanitario. La domanda predetta dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale. Per gli apiari esistenti sul territorio comunale, alla data dell'approvazione del presente Regolamento, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.
4. L'installazione di apiari sul terreno di proprietà pubblica è subordinata a rilascio di specifica autorizzazione del sindaco. La relativa domanda da parte dell'apicoltore dovrà contenere l'autorizzazione da parte dell'ente proprietario e la certificazione sanitaria.
5. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al sindaco ed all'ASUR e gli attrezzi delle api infette devono essere sottoposti alla disinfestazione.

CAPO V SISTEMAZIONI AGRARIE

ART. 28 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno

l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice civile.

2. La regimazione delle acque dovrà favorire il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei suoi processi vitali, il regolare deflusso delle acque in eccesso, l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.

3. In generale, in base al sistema di gestione colturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli, alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima, ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di "condizionalità" introdotte dal Regolamento UE 73/09, nonché ai sensi del presente atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al vincolo idrogeologico, deve essere realizzata un'appropriata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell'ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombature dei fossi, eccetto gli attraversamenti stradali, le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.

4. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli e l'imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.

5. Le "sistemazioni idrauliche agrarie" sia di pianura sia di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.

6. Di seguito si riporta una sintesi delle opere realizzabili secondo gli allegati tecnici:

a) Solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.

b) Fasce inerbite.

Si tratta di un palliativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni colturali in linea trasversale alla massima pendenza. Considerata la natura e la forma dei territori regionali, l'adozione delle fasce inerbite nella Regione Marche è applicabile in zone molto limitate.

c) "Strade fosso" per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza.

Si tratta di un'opera specifica delle sistemazioni di collina ed in particolare del "rittochino avanzato" tipico della Regione Marche. La strada fosso in questo caso, oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari, consente la diversificazione colturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.

d) Fossi collettori.

Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono

fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

Per i pascoli e prati-pascoli, valgono, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dalle norme e standard di “condizionalità”.

7. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell’interfilare per almeno otto mesi all’anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla “condizionalità”.

8. Per gli arboreti da legno di nuovo impianto andrà sempre preferito l’inerbimento degli interfilari nel rispetto di indirizzi di agricoltura sostenibile dettate dalla PAC.

9. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali, eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da “frane attive” individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l’infiltrazione delle acque nel “sottosuolo” che di seguito si indicano:

- a) a monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- b) all’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell’energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all’interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

CAPO VI FOSSI, CANALI E REGIME DELLE ACQUE

ART. 30 - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI)

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'autorità competente.
2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia (legge Regione Marche n. 6 del 23 febbraio 2005) salvo il permesso dell'autorità competente.
3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di mt. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'ente competente.
4. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti dei terreni su strade pubbliche è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione delle scarpate inerbite per una profondità di mt 3 del ciglio stradale, salvo diversa autorizzazione dell'ente competente per il tratto viario.
5. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, compresa la corretta gestione delle alberature presenti con il taglio annuale delle branche che si protendono oltre il ciglio stradale, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. Oltre alle acque meteoriche, anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, la distanza da osservare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a metri 6; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del Codice civile.
9. Ai sensi del R.D. n. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
11. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice penale.

ART. 31 - GESTIONE DEI FOSSI E CANALI PRIVATI, DI CORSI D'ACQUA PRIVATI MINORI (NATURALI O NO)

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.
2. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati (naturali o no), o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva proliferazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari

che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

3. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali o di intubarli, totalmente o parzialmente, senza l'autorizzazione dell'ente competente.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi, una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

ART. 32 - GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. n. 523 del 25 luglio 1924).

2. Qualora per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto nulla osta al Comune, che lo rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato nominato a cura e spese del richiedente, non sono possibili soluzioni alternative e che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.

3. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimati.

4. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e, nei centri abitati, dalla L.R. n. 13/1999.

6. I corsi d'acqua minori, naturali o no, privati o pubblici, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc., saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

7. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'ente pubblico interessato.

8. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali, è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

9. I proprietari e i conduttori dei fondi agricoli sono tenuti al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali e di quelle relative alla protezione dei corsi d'acqua contenuti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 di recepimento del Regolamento n. 1306/2013 dell'Unione Europea (acquisite dalla Regione Marche attraverso la D.G. n. 582 del 21/05/2019 - *"Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune* -

PAC”).

ART. 33 - IRRIGAZIONE

1. I proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche possono usare, per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che le acque cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli per la circolazione stradale.
2. È vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.
3. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
6. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

ART. 34 - BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PLUVIALE

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice civile, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

CAPO VII SIEPI, ALBERATURE E MOVIMENTI TERRA

ART. 35 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 6 "*Legge forestale regionale*" e dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "*Nuovo codice della strada*", i proprietari dei fondi sono obbligati a potare e tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno a tutela del transito sia veicolare sia pedonale e rasare o falciare le erbe spontanee che si protendono oltre il ciglio stradale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice civile e dal Codice della strada, è vietato piantare siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:
 - a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
 - b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro.
3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferibilmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.
5. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede o la cunetta da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.
6. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguita in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.
7. Al fine del miglioramento della sicurezza stradale, il Comando di Polizia locale e l'ente proprietario della strada potranno prescrivere ulteriori disposizioni specifiche.
8. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice civile.

ART. 36 - CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica e, comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
2. Si elencano alcune tecniche di più frequente impiego:
 - inerbimento
 - viminate
 - palificate
 - palizzate
 - fossi rivestiti in legname e pietrame.

ART. 37 - ARATURE DI TERRENI ADIACENTI A STRADE, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" largo almeno mt 1,50 per i terreni confinanti con le strade statali e provinciali e di mt 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade – strade comunali, vicinali, private ad uso pubblico e consorziali, più il solco di aratura. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul

terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. I frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici, in una "fascia di rispetto" larga almeno mt 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, non potranno realizzare piantagioni di alberi e siepi né movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di condizionalità a tutela della qualità delle acque.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 (corsi d'acqua) delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle fasce di rispetto ai corsi d'acqua misurate dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei fossi o corsi d'acqua pubblici è vietata l'aratura profonda (superiore a cm 50).

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a mt 1,00 oltre al solco di aratura.

5. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno mt 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.

6. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto delle migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.

7. Nella "capezzagna di valle" le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

8. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette, ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.

9. È vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di mt 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'ente competente (nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 di recepimento del Regolamento n. 1306/2013 dell'Unione Europea - recepite dalla Regione Marche attraverso la D.G. n. 582 del 21/05/2019 - "*Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC*").

CAPO VIII MALATTIE DELLE PIANTE E LORO DIFESA

ART. 38 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE EPIDEMICHE DELLE PIANTE

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue. Nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2. È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo, di denunciare all'autorità comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura e all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie epidemiche o deperimento che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

3. Se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ART. 39 - CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON

1. Non è consentito abbandonare all'aperto, interrare e bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e/o teloni in nylon.
2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della raccolta di rifiuti speciali vigenti nel territorio comunale.

CAPO IX MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

ART. 40 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade pubbliche e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. Nel caso di avvenuta occupazione della sede stradale con i materiali di cui sopra, i proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scorrente lungo le rispettive proprietà così come sono pure tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette laterali.

ART. 41 - STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI

1. Le strade comunali, provinciali e statali saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà, inoltre, essere in grado di far defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto" questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'ente proprietario della strada ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 42 - STRADE VICINALI A GESTIONE PUBBLICA (STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO GESTITE ATTRAVERSO CONSORZI STRADALI)

1. Le strade vicinali pubbliche dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'ente proprietario della strada.
2. Le strade vicinali private, ancorché di uso pubblico, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. In tali casi la manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati proprietari della strada.
3. Nelle strade vicinali pubbliche e private ad uso pubblico e consorziali si applicano le fasce di rispetto di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.

ART. 43 - TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE

1. Nel territorio rurale del Comune e lungo piste o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri,

piste forestali è vietato lo svolgimento di gare motoristiche fuoristrada.

2. Dal divieto di cui al comma 1 sono escluse le aree appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

ART. 44 - DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2. È vietato alterare i confini o sporcare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

CAPO X SANZIONI

ART. 45 - FUNZIONI DI ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Servizio di Polizia rurale rientra nei servizi di Polizia stradale (art. 11, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) ed è svolto dagli organi di Polizia stradale come individuati dall'art. 12 del suddetto decreto, in particolare dalla Polizia locale e dal personale tecnico del Comune, avente funzione o qualifica di cantoniere, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 23 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992), secondo le specifiche competenze.

2. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia locale, dal Corpo di Polizia provinciale e dal Nucleo Forestale dell'Arma dei Carabinieri.

Possono, altresì, procedere all'accertamento delle infrazioni al presente Regolamento gli organi competenti ai sensi delle normative di settore, in particolare quelle contenenti disposizioni a tutela dell'assetto territoriale.

3. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo diversa determinazione della sanzioni in misura ridotta da parte della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125.

4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

ART. 46 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Le violazioni del presente Regolamento, quando è possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART. 47 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta, pari a € 50,00, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione,

salvo diversa determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa stabilito da leggi speciali o con deliberazione di Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. È demandato alla Giunta comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 48 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

1. Qualora non abbia avuto luogo l'oblazione, l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il verbale di accertamento presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della sanzione con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Al rapporto sono allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del contravventore e, quando l'infrazione abbia cagionato danno, l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di rimessa in pristino.

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

4. Il medesimo organo, con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3, determina e commina, con ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria e l'eventuale durata di essa e ne ordina l'esecuzione, stabilendone modalità e tempi.

5. Con l'ordinanza è altresì ordinato al contravventore ed alla persona obbligata, di pagare, nel termine di cui al comma 3, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi stabilendone modalità e tempi di esecuzione.

6. Con ordinanza motivata, l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica quando è provato che il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia prevista nessuna sanzione, o quando sia provata l'involontarietà dell'azione e/o omissione.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla medesima autorità di cui al comma 1 scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

8. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

9. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui ai commi 4 e 8 è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente per territorio nelle modalità e termini del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 *"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 49 - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, i responsabili dei Settori Polizia locale e Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 50 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART. 51 - MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA

1. La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria.

2. La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente.

3. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni.

4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.

5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del comando o ufficio da cui dipende l'accertatore.

6. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.

7. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

ART. 52 - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 25,00 a € 500,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa delibera consiliare di approvazione.

2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1 dovranno essere apportate tutte quelle modifiche strutturali previste dal presente Regolamento.

3. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

4. Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Treia.

ART. 54 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ogni altra norma legislativa vigente in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 di recepimento del Regolamento n. 1306/2013 dell'Unione Europea - acquisite dalla Regione Marche attraverso la D.G. n. 582 del 21/05/2019 - *Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune – PAC*".


* * * * *

ALLEGATI AL REGOLAMENTO


ALLEGATO I

Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi


- Sistemazioni in pendio – Ciglioni
- Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
- Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
- Sistemazioni in pendio – Rittochino
- Sistemazioni in pendio – Girapoggio
- Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
- Elementi del reticolo idrologico superficiale
- Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana
- Aree interessate da frane 2 • frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
- Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
- Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati
- Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
- Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
- Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
- Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici




Sistemazioni in pendio - Ciglioni




Sistemazioni in pendio - Terrazzamenti con muri a secco




Sistemazioni in pendio - Colture a strisce




Sistemazioni in pendio - Rittochino




Sistemazioni in pendio - Girapoggio



Sistemazioni in pendio - Fosse livellari




Elementi del reticolo idrologico superficiale




Aree interessate da frane 1 • stato originario prima della frana

parti di una frana nel terreno stabile




parti di una frana nel terreno che ha subito il movimento (corpo in frana)


Aree interessate da frane 2 • frana (parti nel terreno stabile e nel corpo di frana)



Aree interessate da frane 3 • rimodellamento dopo la frana




Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati




(*) $l = 1,00\text{ m}$ siepi di ontano, di castagno, ecc.
 $l = 2,00\text{ m}$ siepi di robinia

Distanze minime di impianto lungo il confine stradale all'interno dei centri abitati




Strada priva di fasce di rispetto (capezzagne)




Strada con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio esterno della strada ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di strade private
 2,50 metri in tutti gli altri casi

1,00




Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagne)



Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagne)

la capezzagna deve essere misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ed avere una larghezza non inferiore a:
 2,00 metri nel caso di fossi privati
 4,00 metri nel caso di fossi o corsi d'acqua pubblici




Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici


ALLEGATO II

Tavole descrittive dei principali obblighi e divieti


- Divieto di transito motorizzato
- Divieto di condurre le acque dei campi sulle strade
- Obbligo di eseguire le arature in maniera tale da evitare aumenti dell'altezza della scarpata
- Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi
- Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami
- Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico
- Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi




- Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private




- Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade




- Obbligo di eseguire le arature in maniera da evitare aumenti dell'altezza della scarpate




- Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi



- Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami



- Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico



- Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

ALLEGATO A

DEFINIZIONE BUONE PRATICHE AGRICOLE CONSUETE

Il rispetto di normali buone pratiche agricole di cui al PSR Regione Marche 2014-2020 utilizzato come termine di paragone per stabilire la natura degli “impegni agroambientali” assunti da ciascun agricoltore, che, per l'appunto, devono oltrepassare le normali buone pratiche agricole (art. 23 reg. (CE) 1257/99).

Il presente allegato riprende quanto è stato appunto definito dal PSR limitatamente alla gestione del suolo in termini di lavorazioni e regimazione delle acque.

NORMATIVA SULLA BUONA PRATICA AGRICOLA

1) NORME DI CARATTERE GENERALE

- Disposizioni legali sull'utilizzo dei presidi sanitari: (quaderno di campagna)
- Norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992, ecc.
- Norme concernenti la sicurezza nelle aziende: legge n. 626/1996
- Gestione dei rifiuti: legge n. 575/1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Gestione dei rifiuti pericolosi: D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni
- Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: legge n. 128/1999 (allegati A e B)

2) NORME SPECIFICHE CHE TROVANO DISPOSIZIONI APPLICATIVE DISCIPLINATE A LIVELLO LOCALE

- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 152/2006 e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- la protezione delle acque dei nitrati è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipa del 19 aprile 1999);
- La tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- La gestione del suolo è normata dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. e, nello specifico, per i bacini regionali dall'Autorità di Bacino regionale, mentre per i bacini interregionali dall'Autorità di Bacino interregionale Conca – Marecchia;
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (vincolo idrogeologico);
- La tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della biodiversità (L. n. 124/1994);
- Protezione delle bellezze naturali e vincolo paesistico: D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani);
- Legge-quadro sulle aree protette: L. n. 394/1991

REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SUOLO

COLTURE ERBACEE E ORTICOLE

- **Lavorazioni:** Ripristino della porosità del suolo con esecuzione di lavorazioni in

“tempera” mediante l’utilizzo di attrezzi di varia natura;

- **Regimazione delle acque superficiali:** Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti;

COLTURE ARBOREE

- Gestione degli interfilari secondo le pratiche normalmente in uso a seconda delle colture e delle aree considerate;
- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti;

PASCOLI

- Manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti;
- Strigliatura dei pascoli, ove necessario, in presenza di chiari danni da compattamento causato dal calpestio;
- Effettuazione di idonee pratiche colturali (es. sfalci, trinciature, ecc.) per eliminare malerbe o arbusti infestanti che impoveriscono la composizione floristica e ostacolano il pascolo.

COLTURE PIÙ PRATICATE

In generale, per tutte le colture erbacee ed arboree praticate nella Provincia di Pesaro e Urbino si deve rispettare quanto previsto in materia di sistemazioni agrarie dal presente Regolamento. Scendendo nel dettaglio, si riportano di seguito le tecniche di buona pratica agricola strettamente correlate con la gestione del suolo delle colture più rappresentative e, in particolare, tra le colture erbacee, del frumento duro (colture erbacee autunno-vernine), del girasole e della bietola (colture erbacee primaverili-estive) del cavolo (colture ortive), mentre, tra le colture arboree, del pesco (colture arboree da frutto), della vite e dell’olivo.

Colture erbacee

Frumento duro - Lavorazioni

Tutti i suoli della Regione Marche sono adatti alla coltivazione di cereali autunno-vernini. La buona fertilità del terreno e la buona capacità di ritenzione idrica avvantaggiano soprattutto i frumenti, mentre orzo e avena si adattano meglio nei suoli meno fertili, poveri di azoto e con limitata disponibilità idrica.

Le lavorazioni vengono fatte con diversi metodi:

□ **Lavorazione tradizionale** con aratura, eseguita fino ad una massima profondità di 30 cm quando ci sono da interrare abbondanti residui colturali della coltura precedente o c’è da eseguire la rottura di prati monofiti o polifiti (es. medicaio). Essa, in presenza di terreni compatti viene normalmente eseguita nel periodo estivo, in condizioni di tempera del terreno. Ad essa seguono una o più operazioni di affinamento e di preparazione del letto di semina.

□ **Lavorazione minima** che si esegue tradizionalmente dopo una coltura da rinnovo (es. barbabietola da zucchero, girasole, ecc.), con fresature, erpicature, ecc. In tal caso si sfruttano gli effetti della lavorazione più profonda eseguita per la coltura che precede detti cereali.

□ **Non lavorazione**, è ancora scarsamente diffusa a causa degli elevati costi delle macchine per la semina su sodo e delle tariffe di noleggio. La semina su sodo viene eseguita previo trattamento erbicida disseccante, sistemico e non residuale.

L’eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idrogeologico non trascurabile nella Regione Marche.

La semina si effettua normalmente dalla fine di ottobre ad inizio dicembre.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i

30 cm.

Regimazione acque superficiali

I cereali autunno-vernini nelle Marche sono soggetti ad una piovosità che nel periodo ottobre – gennaio supera regolarmente e talvolta abbondantemente i 200 mm, frequenti sono anche gli apporti idrici da nevicata.

Importante, quindi, è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tali colture. **La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:**

- pendenza media dell'appezzamento coltivato;
- coltura praticata;
- tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Girasole - Lavorazioni

Il girasole è una coltura da rinnovo che si adatta bene a quasi tutti gli ambienti pedo-climatici della Regione, tollera i terreni a pH sub-acido e quelli a pH sub-alcalino, tanto che viene coltivato sia in terreni argillosi sia sciolti. Il suo apparato radicale fascicolato non ha un forte potere penetrativo del terreno, per cui si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione.

Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

La lavorazione principale, ovvero spesso l'aratura, viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

Si eseguono successivamente un paio di operazioni di affinamento del terreno, una in autunno e l'altra a fine inverno o inizio primavera, prima della semina del girasole.

In caso di eccessiva presenza di erbe infestanti non eliminabili con il solo intervento meccanico di affinamento e rinettamento, viene utilmente impiegato un intervento con dissecante chimico.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idrogeologico non trascurabile nella Regione Marche.

La semina si effettua normalmente dalla metà di marzo alla metà di aprile.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione acque superficiali

Il girasole è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane, che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. dalla pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Barbabietola da zucchero - Lavorazioni

La barbabietola da zucchero è una coltura da rinnovo che si adatta bene a molte situazioni pedo-climatiche della Regione. Preferisce i terreni freschi, fertili e privi di sassi, non tollera l'acidità del suolo ed i ristagni d'acqua, mentre sopporta bene la salinità.

Il suo apparato radicale è costituito da un fittone carnoso che si avvantaggia di una buona profondità di lavorazione. Essa può essere garantita con **un'aratura non più profonda di 40 cm** e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento. Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idrogeologico non trascurabile nella Regione Marche.

Le lavorazioni varie seguono la logica di una preparazione anticipata del letto di semina in modo da assicurare un terreno ben preparato e strutturato, condizione di primaria importanza per garantire una buona emergenza dei cotiledoni.

La lavorazione principale, nei terreni più tenaci, viene quasi sempre eseguita nell'estate precedente, dopo la raccolta del cereale autunno-primaverile che normalmente precede questa coltura.

In autunno si eseguono una o più operazioni di affinamento del terreno e gli agenti atmosferici invernali completano l'opera di preparazione del letto di semina. Successivamente si effettua una semina diretta, preceduta da un intervento rinettante chimico con dissecante o meccanico leggero se l'infestazione è minima.

Nei terreni sciolti le lavorazioni vengono ritardate il più possibile, in modo da evitare un eccessivo costipamento del letto di semina.

La semina si effettua da fine febbraio ai primi di marzo.

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 40 cm.

Regimazione acque superficiali

La barbabietola da zucchero è una coltura a ciclo primaverile-estivo, soggetta ad una piovosità che nella Regione Marche spesso assume carattere temporalesco, ad alta intensità. Tale problema è particolarmente grave nel periodo autunnale quando il terreno è scoperto e quindi fortemente soggetto a fenomeni erosivi.

Fondamentale è l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura anche per evitare, in pianura, il ristagno idrico, molto deleterio.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

4. dalla pendenza media dell'appezzamento coltivato;
5. dalla coltura praticata;
6. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

Cavolo - Lavorazioni

Il cavolo è una coltura praticata nei fondovalle, in terreni di norma di medio impasto o sciolti. Le lavorazioni vengono fatte con cura, con il terreno in tempera, evitando un'eccessiva compattazione o il suo elevato affinamento.

La lavorazione principale, fatta normalmente in estate, è l'aratura, non eccessivamente profonda, per evitare di riportare in superficie strati di terreno meno fertili.

Essa può essere garantita con un'aratura non più profonda di 30 cm e/o con altri interventi di discissura che possono assicurare un maggior approfondimento.

Ideale è l'utilizzo dell'aratro ripuntatore che garantisce un adeguato approfondimento, senza rivoltare eccessivamente il terreno e senza creare eccessiva zollosità.

L'eccessiva profondità di lavorazione è comunque sconsigliata nei terreni acclivi di collina, soprattutto quelli argillosi, poiché li predispongono con più facilità a fenomeni di smottamento, grave problema di dissesto idrogeologico non trascurabile nella Regione Marche.

Seguono una o più operazioni di preparazione del letto di trapianto. _

Ai fini della normale buona pratica agricola, la profondità di aratura non può superare i 30 cm.

Regimazione delle acque superficiali

Il cavolfiore è un'orticola a ciclo autunno-vernino, soggetta ad una piovosità frequente anche se non a carattere temporalesco di alta intensità.

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. dalla pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Colture arboree

Pesco - Lavorazioni

Il pesco è una coltura arborea coltivata solo in alcune aree vocate a tale coltivazione. In caso di nuovi impianti è importante evitare terreni poco adatti, con profondità utile minore di 50 cm, drenaggio imperfetto, tessitura troppo fine, $pH > 8,8$, calcare attivo superiore al 13%.

La scelta varietale è legata alle caratteristiche del terreno oltre che alle esigenze di mercato.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di evitare un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

In alcuni casi viene effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; negli altri casi spesso, durante la stagione primaverile – estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con la pianta per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale – invernale, quando non c'è un vero e proprio inerbimento permanente, si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc. La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Olivo - Lavorazioni

L'olivo è una coltura che caratterizza il paesaggio delle Marche, coltivato allo stato promiscuo anche se è in aumento la superficie specializzata.

La coltura promiscua è soggetta alle lavorazioni che si effettuano per la coltura erbacea coltivata nel terreno sottostante.

La coltura specializzata viene gestita con o senza lavorazioni meccaniche.

Per ridurre i fenomeni erosivi si può effettuare un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile-estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale-invernale si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si deve garantire il mantenimento di una **copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.**

Regimazione acque superficiali

Quando è in coltura consociata con un'erbacea, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, spesso si esegue una regimazione con valutazioni empiriche dettate dall'esperienza.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Vite da vino - Lavorazioni

La vite da vino è una coltura che nelle Marche ha raggiunto un'alta specializzazione e che permette di ottenere vini di alto pregio.

All'impianto si esegue uno scasso profondo eseguito con aratura ed uso di altri attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) per garantire una buona profondità di lavorazione.

Si cerca di eludere un eccessivo rivoltamento degli strati di terreno per evitare di riportare in superficie strati poco fertili.

Durante l'allevamento in molti casi si eseguono lavorazioni superficiali di rinettamento.

Per ridurre fenomeni erosivi, si può effettuare o un inerbimento sull'interfilare o un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci per ridurre la competizione idrica; nella maggior parte dei casi, durante la stagione primaverile-estiva si effettuano operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti

che competono con la vite per l'acqua ed i nutrienti.

Nella stagione autunnale–invernale si lasciano accrescere liberamente le erbe spontanee.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il mantenimento di una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale.

Regimazione acque superficiali

Le sistemazioni idraulico-agrarie e la regimazione delle acque superficiali vengono regolarmente fatte per evitare ristagni idrici, per favorire l'accumulo di acqua nel terreno, per evitare erosioni, ecc..

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità, i suddetti parametri.

Pascoli - Lavorazioni

I pascoli sono formazioni vegetali permanenti, naturali o naturalizzate, composte prevalentemente da essenze graminacee anche autoriseminanti.

Nella Regione Marche sono localizzati soprattutto lungo la catena appenninica, e le loro produzioni vengono utilizzate sul posto dagli animali allo stato brado.

I pascoli naturali, appenninici, sono per lo più gestiti dai comuni e dalle comunanze. Questi enti normalmente non eseguono lavorazioni particolari per il rinnovo del pascolo, si limitano a disciplinare soprattutto il periodo di pascolamento da parte di ovini, bovini ed equini, che inizia i primi di giugno e prosegue finché lo permettono le condizioni atmosferiche.

Ai fini della normale buona pratica agricola, si dovrà garantire il rispetto del **divieto di rottura del pascolo**.

Regimazione acque superficiali

La copertura vegetale offerta dal pascolo è una ottima difesa contro gli effetti erosivi del ruscellamento dovuto alle piogge.

La copertura vegetale intercetta la pioggia impedendo fenomeni di compattazione degli strati superficiali, diminuisce la velocità di ruscellamento e, quindi, di erosione, garantisce una migliore agglomerazione e porosità dovuta alle radici, aumenta le attività biologiche, riduce l'umidità del terreno. Un carico eccessivo di pascolo aumenta, pur se in modo lieve, le perdite di terreno per erosione.

Anche in questo caso è utile l'opera di regimazione superficiale delle acque piovane che viene effettuata normalmente su tale coltura.

La quantificazione di un'adeguata rete scolante dipende essenzialmente da tre fattori:

1. la pendenza media dell'appezzamento coltivato;
2. dalla coltura praticata;
3. dalla tessitura del terreno.

I solchi e le scoline vengono normalmente effettuati valutando più o meno empiricamente, ma con elevata attendibilità i suddetti parametri.

CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA SCOLANTE

La regimazione idrica superficiale rientra nella buona pratica agricola, è imposta da una serie

di leggi ed articoli di Codice civile, viene normalmente realizzata in modo empirico ma funzionale, valutando con l'esperienza i vari parametri da considerare quali: piovosità nei vari periodi dell'anno, caratteristiche del terreno, pendenza, tipo di coltura, ecc..

Sulla base del Piano di Sviluppo Rurale, è possibile razionalizzare il calcolo e il dimensionamento della rete scolante attraverso una metodologia quanto più possibile razionale.

La sistemazione agronomica predominante è quella a rittochino, con lavorazioni che seguono la linea di massima pendenza. In questa situazione, con superfici lisce, senza ondulazioni, le scoline temporanee vengono normalmente realizzate oblique e parallele, in modo tale da convogliare le acque piovane in eccesso su fossi di raccolta, laterali ai campi coltivati. Nei casi di superfici ondulate, che sono la maggior parte, le scoline vengono realizzate in modo vario, basandosi sulla perizia e l'esperienza del coltivatore.

È in ogni caso indispensabile che tale rete scolante sia in grado di smaltire le acque piovane in eccesso nell'unità di tempo. La verifica viene effettuata calcolando il volume in m³ di acqua piovana da smaltire nei picchi critici di piovosità e accertando che tale valore sia inferiore al **volume di affossatura in m³**, calcolato moltiplicando l'area di **sezione delle scoline** per la **lunghezza complessiva** della griglia di scoline adattate alle caratteristiche dell'appezzamento in esame. Preliminarmente, ai fini della stesura del progetto di regimazione delle acque, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

PARAMETRO	Fonte dei dati
Caratteristiche della superficie agricola aziendale, esistenza di compluvi naturali, piccoli bacini, ecc.	Carte catastali, foto aeree, osservazioni visive, ecc.
Pendenza media dei vari appezzamenti di terreno	Carte con curve di livello
Tipi di colture praticate e rotazioni da attuare	Programmi aziendali di coltivazione
Caratteristiche pedologiche dei terreni	Analisi della tessitura e quant'altro utile, in aggiunta a quelle chimiche necessarie alla formulazione del piano di concimazione
Tipo di attrezzo utilizzato per la realizzazione delle scoline (è importante per valutare l'area della sezione del solco) e profondità media di esse	Tipo di attrezzo di dotazione aziendale o da noleggiare
Grado di pendenza da dare alle scoline	Caratteristiche della superficie ed esperienza del coltivatore

Il calcolo dell'entità del deflusso superficiale del bacino o della superficie coltivata interessata è espresso mediante la relazione:

$$Q = 10^{-1} * C * h * A$$

- Q = deflusso m³;
- A = superficie dell'appezzamento (ettari);
- h = altezza della "pioggia utile" (mm) che genera il deflusso mettendo in funzione la scolina;
- C = coefficiente di deflusso.

Ai fini del calcolo della quantità di acqua da far defluire nei momenti più critici, ovvero dell'altezza di **pioggia critica** "h", bisogna far riferimento a brevi ed intensi eventi piovosi che generano necessità di deflusso delle acque e che da uno studio storico dei dati pluviometrici, effettuato stazione per stazione, si prevede possano ripetersi.

I dati utili allo scopo sono reperibili presso l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare

delle Marche (A.S.S.A.M.) attraverso le elaborazioni del suo Centro Agrometeo e riguarderanno tutte le stazioni di rilevamento dati climatici diffuse sul territorio regionale.

Il **coefficiente di deflusso** varia in funzione del grado di copertura del suolo ovvero del suo utilizzo, delle condizioni di umidità del terreno, della profondità di lavorazione, delle topografia del bacino, tessitura e litologia del terreno, ecc..

Tale coefficiente di deflusso è reperibile in bibliografia tecnica e verrà tabulato tenendo conto dei parametri riportati nella tabella seguente differenziata per coltura praticata.

Coltura in atto:

Topografia e vegetazione	Pendenza %	Tessitura del terreno		
		Terreni leggeri	Terreni di medio impasto	Terreni compatti
➤ Terreni pianeggianti	0 – 5%	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni acclivi	5 – 10%	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)
➤ Terreni molto acclivi	10 – 30%	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)	(coeff. deflusso)

* * * * *